

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2010/2013

Il corso di formazione specifica in medicina generale è un processo didattico che nel tempo ha assunto maggiore rilevanza in quanto diretto all'acquisizione, da parte del futuro medico di medicina generale, delle conoscenze e competenze peculiari di questo settore le quali, integrate con le conoscenze di base acquisite nel corso di laurea, consentiranno di affrontare con migliore professionalità le problematiche preventive, diagnostiche, educative, terapeutiche e riabilitative che quotidianamente si presentano al medico di medicina generale

A ciò bisogna aggiungere le difficoltà connesse con la necessità di operare in un contesto assistenziale che impone di rapportarsi con le strutture di II livello (specialisti, ospedali), con il personale infermieristico o socio – assistenziale del territorio, con le problematiche burocratiche, con il contenimento e l'ottimizzazione dei costi.

Il corso con la sua articolazione in periodi di frequenza nelle strutture ospedaliere, nelle strutture distrettuali e nello studio dei MMG assume una fondamentale importanza nell'operare l'approfondimento professionale di un laureato in medicina e chirurgia.

La peculiare attività che il medico "generalista" è attualmente chiamato a svolgere, è caratterizzata da alcuni elementi fondanti che contribuiscono a ben delinearne la complessità:

- il rispetto dei principi etici e deontologici;
- la capacità di fornire risposte adeguate ai bisogni di salute;
- l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi sanitari e socio-sanitari;
- la particolare tutela dei soggetti fragili, del bambino, dell'adolescente, dell'anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative;
- il lavoro integrato:
 - con le figure professionali facenti parte delle Unità di valutazione territoriale, per gli interventi nell'ambito delle strutture con componente socio-assistenziale (R.S.A. – Case Protette) e per le attività di assistenza domiciliare;
 - con gli operatori della rete dei servizi sociali dei Comuni per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
 - con gli altri medici di medicina generale (forme associative) per la continuità assistenziale;
 - con gli altri medici del territorio, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, all'interno di forme organizzative più complesse (equipe territoriali, UTAP);
 - con i medici che operano nelle strutture di ricovero per la gestione delle dimissioni protette e dei percorsi diagnostico-terapeutici;
 - con le figure professionali che opereranno nel nuovo modello organizzativo di assistenza denominato "casa della salute.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, ha disciplinato, al Tit. IV, i corsi, di durata triennale, per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale riservati ai laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale.

Per i medici abilitati dopo il 31 dicembre 1994, il possesso di tale diploma costituisce requisito necessario per l'iscrizione nella graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all'accesso alle convenzioni con il SSN in qualità di medico di Medicina Generale.

Il corso consente di conseguire il relativo diploma necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Decreto Ministeriale 7 marzo 2006 ha dettato i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, innovando in maniera sostanziale le modalità organizzative del corso.

L'art. 15 prevede infatti che, prima dell'inizio delle attività teorico-pratiche e didattiche, occorre provvedere a definire in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali del corso stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali.

AVVIO DEL CORSO

Con decreto dirigenziale n. 1067 dell'11 febbraio è stato approvato il bando del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2010/2013, bando pubblicato sul B.U.R. – Parte III° n.7 – del 19 febbraio 2010 e sulla GURI n.25 del 30 marzo 2010.

A seguito della prova d'esame tenutasi il 17 settembre 2010 la commissione ha concluso gli adempimenti di competenza nella seduta del 25.09.2010 a causa di un impedimento del Componente, e con decreto dirigenziale n.14058 del 12 ottobre 2010 è stata approvata la relativa graduatoria di merito e si è proceduto alla pubblicazione ed alle comunicazioni di rito ai vincitori.

Con il suddetto decreto n.1067 dell'11 febbraio 2010 è stato approvato, altresì, il bando per l'ammissione in soprannumero al corso di che trattasi, di un contingente di n. 3 unità, che prevede tale possibilità per i medici iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia prima del 31/12/1991.

Sulla base dei titoli presentati ai sensi dell'art.4 dell'avviso pubblico, con decreto dirigenziale n.14899 del 27 ottobre 2010 è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati ammessi in soprannumero e si è proceduto alla pubblicazione ed alle comunicazioni di rito agli

ammessi. Ai medici in soprannumero non sarà corrisposta la borsa di studio e potranno svolgere attività libero-professionale, compatibile con gli obblighi formativi. 

Il D.M. del 7 marzo 2006 prevede che i corsi siano avviati non oltre il 30 novembre previa l'adozione di apposito provvedimento relativo all'assetto organizzativo ed amministrativo del corso, all'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali.

DURATA DEL CORSO

L'art. 24 del D. Lgs. 368/99, come modificato dal D. Lgs. 277/03 prevede che il diploma si consegua a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni.

Lo stesso articolo, al comma 2-bis, stabilisce che la durata del corso possa essere ridotta per il periodo massimo di un anno o comunque pari a quello della formazione pratica effettuata durante il corso di laurea in medicina e chirurgia, se tale formazione è impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie.

La Regione Calabria provvede con proprio atto, sulla base delle determinazioni del Comitato Tecnico Scientifico, alla riduzione del percorso formativo, approvando per ciascun tirocinante una riduzione da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, sulla base della documentazione e/o delle autocertificazioni da ciascuno presentati. 

In base alla riduzione accordata, ciascun tirocinante dovrà svolgere attività teoriche ed attività pratiche in determinati reparti per un certo periodo di tempo. La disposizione sopra citata aggiunge che, per poter operare la riduzione in questione, le università devono aver notificato l'attivazione di tali crediti formativi presso il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Università. In assenza dell'attivazione dei crediti formativi riconosciuti secondo le suddette modalità non può operarsi la riduzione del corso.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche ed attività didattiche teoriche. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore di cui due terzi rivolti all'attività formativa di natura pratica e prevede un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo di frequenza delle attività didattiche pratiche e teoriche come di seguito meglio specificate.

Solo nel caso in cui venissero attivati i corsi ai sensi del comma 2 bis dell'art. 24 nella tabella n. 1 sono riportate le varie ipotesi di riduzione del corso fino ad un massimo di 12 mesi.

PROGRAMMA DIDATTICO

Il corso, come già precisato si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche per un totale, nell'arco del triennio, di almeno 4.800 ore, come da tabelle n. 2 e n. 3.

Il tirocinante ha l'obbligo di partecipare alla totalità delle attività mediche del servizio presso cui effettua la formazione, comprese le guardie.

L'attività pratica costituisce la parte prevalente della didattica del corso (3.200 ore) cui è affidato il raggiungimento di una parte importante degli obiettivi formativi prefissati.

L'attività teorica e seminariale (1.600 ore) dovrà consentire l'acquisizione delle conoscenze metodologiche e di contenuto specifico di una serie di argomenti scelti in base alla loro pertinenza alla medicina generale, alla frequenza di presentazione nella pratica professionale ed alla complessità della soluzione.

ARTICOLAZIONE ORARIO DI ATTIVITA'			
	MESI DI FREQUENZA	ORE ATTIVITA' PRATICA	ORE ATTIVITA' TEORICA
Tutor M.M.G.	12	1.067	144
Strutture Territoriali	6	534	72
Chirurgia Generale	3	266	36
Pronto Soccorso	3	266	36
Medicina Clinica	6	534	72
Dip. Materno-infantile	4	355	48
Ostetricia e ginecologia	2	178	24
Attività teorica seminariale			1.168
TOTALI	36	3.200	1.600

Le 1.600 ore di attività teorica sono così ripartite:

- 432 ore da svolgersi presso le strutture ospedaliere, territoriali e medico tutor presso cui viene effettuata l'attività pratica e sono da riferirsi al confronto ed alla discussione su aspetti clinici
- 1.168 ore sono riferite a seminari unificati che, di norma, si effettuano presso la sede del Dipartimento Regionale Tutela della Salute.

RIPARTIZIONE PERIODI DI FREQUENZA PER AREE DI ATTIVITA'	
STRUTTURA	FREQUENZA
Tutor M.G.	12 mesi
Poliambulatori delle Aziende Sanitarie	2 mesi
Consultori	1 mese
U.O. Medicina di Base	1 mese
SERT	1 mese
Medicina del lavoro	15 gg.
Medicina Legale	15 gg.
Chirurgia Generale	2 mesi
Ortopedia	1 mese
Pronto Soccorso	3 mesi
Medicina Clinica	3 mesi
Cardiologia	1 mese
Neurologia	1 mese
Laboratorio Analisi	1 mese
Pediatria	3 mesi
Neuropsichiatria Infantile nelle Aziende Sanitarie	1 mese
Ostetricia e ginecologia	2 mesi
TOTALE	36 mesi



La frequenza giornaliera delle attività pratiche, di norma, è di 5 ore escludendo le giornate in cui verranno svolte le attività teoriche.

Aziende sedi di attività formativa

Le attività didattiche di tipo ospedaliero, in relazione all'ampia casistica clinica trattata, si svolgeranno presso le UU.OO./Servizi delle Aziende Ospedaliere di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Le attività didattiche previste nelle strutture territoriali saranno svolte presso le Aziende Sanitarie della Regione.

Le attività seminariali saranno svolte, di norma, presso la sede del Dipartimento Regionale Tutela della Salute.

I tirocinanti dovranno indicare prima dell'inizio delle attività formative le Aziende Ospedaliere e le Aziende Sanitarie presso cui intendono frequentare le attività.

I medici di medicina generale presso cui svolgere i relativi periodi di tirocinio dovranno essere iscritti nell'apposito albo predisposto dalla Regione ed assegnati a ciascun tirocinante dal Comitato Tecnico Scientifico, su indicazione dei Coordinatori delle attività pratiche e teoriche, tenendo conto del criterio della residenza. Per i corsisti non residenti nella Regione provvederà il Comitato Tecnico Scientifico tenendo conto di particolari esigenze connesse al domicilio del corsista.

Attestazione attività formativa

La presenza alle attività formative pratiche e teoriche dovrà essere riportata su appositi moduli predisposti che saranno fatti pervenire alle strutture sedi di attività ed al medico tutor di medicina generale. I fogli firma di presenza dovranno essere firmati dal medico corsista e controfirmati, con apposizione del timbro della struttura, dal responsabile dell'U.O./Servizio e, durante il periodo di frequenza dell'ambulatorio del medico di medicina generale, da quest'ultimo con apposizione del timbro personale. Le eventuali assenze non soggette a recupero, che non possono superare i trenta giorni per ogni anno proporzionalmente ripartite tra i vari periodi del corso, dovranno essere autorizzate dal responsabile dell'U.O. o servizio e la relativa autorizzazione dovrà essere trasmessa unitamente al foglio della rilevazione delle presenze per il mese di riferimento. Le assenze dovute a malattia dovranno essere attestate da certificazione medica e il certificato dovrà essere allegato ai fogli firma di presenza mensile. I riepiloghi mensili dovranno essere trasmessi mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, al Dipartimento Tutela della Salute – Servizio Assistenza Distrettuale.

Al termine di ciascun periodo formativo dovrà essere espresso dal medico preposto alla formazione, sull'apposito libretto personale del medico in formazione, un giudizio sul profitto di ciascun tirocinante; tale valutazione è indispensabile per l'accesso alle fasi successive.

Sul libretto individuale dovrà, inoltre, essere riportato un giudizio complessivo sul profitto del partecipante da parte dei coordinatori delle attività pratiche e teoriche.

Presso le strutture individuate la responsabilità del percorso formativo dei tirocinanti dovrà essere affidata a dirigenti medici in accordo con il responsabile della competente U.O./Servizio.

In relazione al numero dei tirocinanti, ai requisiti strutturali ed all'ampia casistica clinica affrontata, vengono individuate le Aziende Ospedaliere della Regione per il tirocinio pratico ospedaliero, e le Aziende Sanitarie per il tirocinio presso le strutture territoriali, **tenendo conto di particolari esigenze connesse al domicilio del corsista**. Qualora il tirocinante non sia residente nella Regione, potrà scegliere di svolgere il tirocinio pratico presso qualsiasi Azienda della Regione Calabria, **previo parere del Coordinatore competente**.

Le attività seminariali saranno svolte, di norma, presso la sede del Dipartimento Regionale Tutela della Salute.

I medici di medicina generale presso cui svolgere i relativi periodi di tirocinio dovranno essere iscritti nell'apposito albo predisposto dalla Regione ed assegnati a ciascun tirocinante **tenendo conto di particolari esigenze connesse al domicilio del corsista**.

Per i corsisti non residenti nella Regione provvederà il Coordinatore del Corso tenendo conto di particolari esigenze connesse al domicilio del corsista.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Personale amministrativo

Il referente per l'organizzazione e la gestione amministrativa del corso è il Responsabile dell'ufficio "Attività Territoriali"

All'espletamento degli adempimenti connessi sarà adibito un gruppo di lavoro costituito da personale del Dipartimento Tutela della Salute ed individuato dal Dirigente del Settore a cui afferiscono le funzioni della medicina generale.

Il gruppo di lavoro sarà impegnato, oltre il normale orario di servizio a svolgere, in particolare, le seguenti attività:

Predisposizione decreto liquidazione bimestrale delle borse di studio per i tirocinanti del corso, 1° e 2° fase liquidazione telematica.

Predisposizione e/o aggiornamento albo dei docenti, dei tutor e dei coordinatori;

Controllo dei fogli di presenza dei corsisti ai fini dell'elaborazione delle borse di studio da liquidare agli stessi;

Rilevazione delle presenze nei giorni dei seminari interdisciplinari (di norma vengono effettuati di sabato);

Gestione dei congedi dei corsisti e degli eventuali trasferimenti interregionali;

Elaborazione dati e liquidazione dei compensi e rimborso spese di viaggio ai componenti del Comitato tecnico, ai coordinatori delle attività teoriche e delle attività pratiche, ai docenti ed ai tutori;

Attività varie di supporto ai coordinatori anche nelle ispezioni di verifica sullo svolgimento delle attività pratiche presso le strutture ospedaliere e territoriali;

Coordinamento tra i vari organismi del corso (convocazioni Comitato tecnico Scientifico, contatti con coordinatori tutor e docenti)

Il gruppo di lavoro costituito in linea di massima da 5 unità (il responsabile dell'Ufficio di Medicina Generale dovrà assicurare, anche, le funzioni di segretario del C.T.S.), dovrà garantire a turno, fatte salve particolari esigenze, la presenza pomeridiana per tre giorni la settimana ed il sabato in relazione alla tenuta dei seminari.

Comitato Tecnico Scientifico

Il gruppo tecnico scientifico di supporto, costituito con provvedimento dirigenziale è così composto:

Presidente dell'Ordine dei medici del capoluogo di regione	Presidente
Dirigente del Settore cui sono affidate le funzioni relative alla Medicina Generale	Componente
2 Medici di Medicina Generale designati dalle associazioni di categoria	Componenti
2 Dirigenti di struttura complessa di medicina interna	Componenti
1 Docente universitario di medicina interna	Componente
1 Funzionario dell'ufficio competente	Segretario

Sono demandati, in particolare al C.T.S.:

- La valutazione dei programmi di svolgimento delle attività didattiche presentati dal Coordinatore competente
- L'individuazione dei docenti su proposta dello stesso Coordinatore
- Le modalità di effettuazione dei corsi per i coordinatori, tutor e docenti secondo le necessità formative emergenti e l'individuazione di modalità e criteri per la valutazione periodica
- L'individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali
- La formulazione di indicazioni su criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle suddette tesi
- L'assegnazione ai tirocinanti del medico tutor di medicina generale, direttamente per i residenti fuori regione, su indicazione del Coordinatore delle attività didattiche per i residenti nella regione
- La valutazione di eventuali modifiche al programma formativo.

Coordinatore delle attività teoriche

E' responsabile della rilevazione delle presenze dei tirocinanti ai seminari. Partecipa alla programmazione delle attività didattiche, mantiene il collegamento con le varie strutture preposte al tirocinio teorico e con i medici tutor, verifica periodicamente la reale rispondenza delle suddette strutture alle finalità didattiche del corso, partecipa con il Coordinatore delle attività pratiche

all'individuazione dei medici di medicina generale che dovranno svolgere l'attività di tutor, esprime sul libretto individuale, relativamente alle attività didattiche teoriche, un giudizio analitico sul profitto dei corsisti, controfirma il modulo riepilogativo delle presenze mensili dei corsisti per la parte teorica, si confronta periodicamente con il responsabile delle attività pratiche per la necessaria integrazione del percorso didattico. Individua sulla base del programma didattico, i docenti tra coloro iscritti nell'apposito albo e muniti dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'ufficio di coordinamento sono nominati dalla regione tra i medici inseriti nell'albo istituito dalla regione che abbiano maturato un'aspecifica esperienza nell'ambito delle attività formative con particolare riferimento al Corso di formazione specifica in medicina generale. L'incarico avrà durata triennale, salvo verifica annuale da parte del C.T.S., che dovrà procedere alla valutazione periodica sulla base di modalità e criteri precedentemente elaborati., stante l'accavallarsi dei corsi, i coordinatori delle attività teoriche e pratiche, possono proseguire la loro attività anche nel corso successivo, in relazione al numero dei tirocinanti.

Coordinatore delle attività pratiche

Partecipa con il Coordinatore delle attività teoriche alla programmazione delle attività didattiche, mantiene il collegamento fra le varie strutture preposte al tirocinio pratico e con i medici tutor, verifica periodicamente la reale rispondenza delle suddette strutture alle finalità didattiche del corso, partecipa all'individuazione dei medici di medicina generale che dovranno svolgere l'attività di tutor, esprime sul libretto individuale, relativamente alle attività didattiche pratiche, un giudizio analitico sul profitto dei corsisti, controfirma il modulo riepilogativo delle presenze mensili dei corsisti per la parte pratica, ottimizza la frequenza dei medici in formazione presso le varie Unità Operative Ospedaliere e i servizi delle Aziende Sanitarie Provinciali, verifica la regolare frequenza ed il periodico invio al responsabile dell'attività amministrativa del prospetto mensile riepilogativo delle ore di attività didattica di natura pratica, effettivamente svolte dai medici in formazione. Si confronta periodicamente con il responsabile delle attività teoriche per la necessaria integrazione del percorso didattico.

I componenti dell'ufficio di coordinamento sono nominati dalla regione tra i medici inseriti nell'albo istituito dalla regione che abbiano maturato un'aspecifica esperienza nell'ambito delle attività formative con particolare riferimento al Corso di formazione specifica in medicina generale. L'incarico avrà durata triennale, salvo verifica annuale da parte del C.T.S., che dovrà procedere alla valutazione periodica sulla base di modalità e criteri precedentemente elaborati

Il compenso ai singoli Coordinatori è fissato per il presente corso, in relazione al numero dei corsisti partecipanti ed alle riduzioni dei fondi ministeriali per le spese di gestione, nonché alle vigenti leggi regionali in € 500,00 mensili al lordo delle ritenute.



Tutor

I tutori saranno individuati tra coloro già iscritti nell'apposito albo istituito dalla Regione al quale potranno comunque iscriversi altri medici in possesso dei prescritti requisiti previa la pubblicazione di apposito avviso pubblico.

Ai medici chiamati a svolgere la funzione tutoriale non viene richiesto di insegnare la medicina in senso tradizionale, ma di aiutare ad assistere i medici in formazione in un esercizio professionale di cui vanno apprese le caratteristiche e le metodologie di apprendimento. Si tratta di un compito didattico di grande rilevanza per il quale non sono sufficienti le sole conoscenze, competenze ed esperienze ma sono indispensabili fondamenti pedagogici che rendano il tirocinio efficace e pertinente nei confronti degli obiettivi da raggiungere.

I tutor iscritti all'albo sono tenuti a partecipare all'apposito corso predisposto sulla base del programma approvato dal C.T.S.

Docenti

I docenti saranno individuati tra coloro già iscritti nell'apposito albo istituito dalla Regione al quale potranno comunque iscriversi altri medici in possesso dei prescritti requisiti previo apposito avviso pubblico.

I medici che non abbiano maturato esperienza specifica nelle suddette attività, per poter essere individuati quali docenti dovranno partecipare ad appositi corsi .

Le modalità di effettuazione dei corsi per coordinatori, docenti e tutori, saranno definite dal C.T.S.

LIBRETTO DI FREQUENZA

Il percorso formativo dovrà essere riportato in un apposito libretto personale del medico in formazione dove saranno espressi i singoli giudizi di tutor, docenti e coordinatori.

INCOMPATIBILITA'

L'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 368/99, come modificato dal D. Lgs. 277/03, prevede che " La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno."

Le uniche attività consentite sono quelle previste dalla L. n. 448 del 28 embre 2001 (finanziaria 2002), che all'art. 19 comma 11 stabilisce che " I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica

turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”.

Tale disposizione è riportata anche all’art. 34 del D. Lgs. 368/99 come modificato dalla L. 26/5/2004 n. 138 (art. 2 octies).

L’art. 19 comma 12 della L. 448/01 prevede inoltre che “Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia può partecipare successivamente a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione”.

Al corso 2010/2013 sono ammessi a partecipare, in relazione all’apposito avviso e conseguente selezione per titoli, n. 3 medici in qualità di soprannumerari.

ASSENZE CONSENTITE

L’art. 24, commi 5 e 6, del D. Lgs. 368/99 come modificato dal D. Lgs. 277/03, disciplina le ipotesi di sospensione del corso per malattia, gravidanza, servizio militare e motivi personali. Il corso non può essere sospeso per motivi diversi da quelli espressamente previsti.

Comma 5: “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla L. 1204/71 e successive modificazioni, nonché quelle sull’adempimento del servizio militare di cui alla L. 958/86 e successive modificazioni”.

Comma 6: “Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino i trenta giorni complessivi nell’anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tal caso non vi è sospensione della borsa di studio”.

Per quanto riguarda alcuni dubbi interpretativi in ordine alle assenze consentite, si riporta testualmente quanto precisato dal Ministero della Salute con nota 0014569-P-26/02/2009:”Al fine di non inficiare in alcun modo il progressivo e corretto raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, nelle ipotesi di assenza per motivi personali, **le ore di formazione non svolte dovranno essere agevolmente distribuite, a cura delle amministrazioni regionali, in modo tale da consentire il recupero delle attività formative perse.**

Maternità

La normativa di riferimento per la tutela della maternità è contenuta nel D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, e successive modificazioni.

Congedo di maternità (Astensione obbligatoria dal lavoro) - art. 16 Questo congedo spetta al medico tirocinante in gravidanza, che deve obbligatoriamente usufruirne per i periodi di seguito indicati:

Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;



Ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

Durante i tre mesi dopo il parto;

Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria) dopo il parto;

E' facoltà del singolo medico tirocinante astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20).

Qualora il medico tirocinante presenti minaccia di aborto e/o gravidanza a rischio, deve sospendere la frequenza al corso per il tempo necessario. In tal caso avrà diritto ad entrare in maternità anticipata ed il congedo di maternità (astensione obbligatoria) decorrerà necessariamente nel modo seguente: due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto;

Adempimenti del medico tirocinante che entra in maternità

Devono essere prodotti alla segreteria di riferimento i seguenti documenti (art. 21):

Prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) il certificato medico attestante la data presunta del parto e la relativa comunicazione di congedo di maternità (modello allegato 2);

Qualora il medico tirocinante intenda avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, un certificato medico che attesti che tale scelta non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro e la relativa comunicazione di congedo di maternità (modello allegato 3);

Entro trenta giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero dichiarazione sostitutiva; I documenti possono essere consegnati a mano direttamente dall'interessato ovvero da altra persona da lui incaricata, o inviati per posta.

Congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) – art. 32:

Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo non superiore a dieci mesi, suddiviso nel modo seguente:

Alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

Al padre, dalla nascita del figlio, spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

Qualora vi sia un solo genitore, spetta a tale genitore un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

In caso il medico tirocinante intenda usufruire del congedo parentale, deve darne comunicazione scritta all'ufficio di riferimento con un preavviso non inferiore a 15 giorni (modello allegato 4).

In caso di maternità, al medico tirocinante verrà sospesa l'erogazione della borsa di studio nei mesi di congedo di maternità, di paternità e di congedo parentale.  medico dovrà recuperare i periodi di tirocinio non effettuati tenendo presente che sarà riammesso alla frequenza del medesimo corso (qualora i periodi di riduzione accordati lo consentano) oppure al successivo corso di formazione ai fini e per il tempo strettamente necessario al completamento dello stesso.

Malattia

Qualora il medico tirocinante debba sospendere la frequenza del corso per malattia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione (telefonica o via fax) alla segreteria di riferimento a partire dal giorno in cui decorre la malattia ed a presentare un certificato medico attestante la malattia, qualora questa superi i due giorni.

BORSA DI STUDIO

Ai medici tirocinanti, durante tutto il periodo di formazione specifica in medicina generale, viene corrisposta una borsa di studio per un importo annuo complessivo di euro 11.103,50. La borsa di studio è corrisposta in rate mensili posticipate ed è correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione. Ai fini della corresponsione della borsa è necessario compilare un apposito modello (modello allegato).

La borsa di studio può essere percepita con le seguenti modalità:

Accredito su conto corrente bancario o postale (verificare al momento della compilazione che il conto sia costituito da 12 caratteri alfa numerici. Qualora il modello non sia compilato correttamente, è infatti possibile che si verifichino problemi nell'accredito dell'importo della borsa, di cui gli uffici regionali non sono responsabili);

Assegno circolare inviato al domicilio del medico tirocinante (in tal caso sarà addebitato al medico tirocinante, detraendolo dall'importo della borsa di studio, il costo delle relative spese.)

In contanti (in tal caso l'importo mensile può essere riscosso presso la tesoreria regionale.

Nel relativo modello che dovrà essere compilato ai fini dell'erogazione della borsa di studio, il corsista dovrà indicare con quale modalità intende percepire il compenso..

La borsa è soggetta alle ritenute fiscali (**trattenuta IRPEF**) ed è assimilata a reddito da lavoro dipendente. All'inizio del corso ogni medico tirocinante deve compilare un apposito modello  "dichiarazione ai fini delle detrazioni di imposta e delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione" (modello disponibile presso l'ufficio competente).

Al termine di ogni anno di frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, viene inviato dalla Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio, al domicilio indicato dal medico tirocinante, il modello CUD ai fini della dichiarazione dei redditi.

Al fine di evitare disguidi nell'erogazione della borsa di studio, nell'invio dei modelli CUD, o altra documentazione e/o comunicazioni, il medico tirocinante deve comunicare tempestivamente all'ufficio competente qualunque variazione inerente domicilio, residenza, recapiti telefonici, coordinate bancarie (in quest'ultimo caso è necessario compilare un nuovo modello per la corresponsione della borsa di studio che sostituisca il precedente) o familiari a carico (in questo caso deve essere compilato un nuovo modello per le detrazioni di imposta indicando le variazioni intervenute al fine di godere delle detrazioni spettanti per legge). La mancata comunicazione relativa a variazioni intervenute comporta l'esclusiva responsabilità del tirocinante.

RITIRO DAL CORSO

Qualora il medico tirocinante intenda ritirarsi dal corso di formazione specifica in medicina generale, deve darne tempestiva comunicazione scritta agli uffici competenti.

Poiché è necessario, ai fini della chiusura del rapporto instaurato con la Regione, che nell'ultima busta paga erogata vengano inserite particolari e specifiche voci, la comunicazione della rinuncia deve essere effettuata attenendosi alle scadenze temporali di seguito riportate. (eventuali somme indebitamente corrisposte saranno successivamente recuperate): 

1. Qualora il medico tirocinante intenda ritirarsi dal corso nei primi 14 giorni del mese, è pregato di darne tempestiva comunicazione scritta alla segreteria di riferimento entro e non oltre il giorno 2 del mese stesso (es.: se il medico intende ritirarsi a partire dal 10 di giugno, la comunicazione alla segreteria deve essere fatta entro il 2 del mese di giugno);

2. Qualora il medico tirocinante intenda ritirarsi dal corso dal 15 al 30/31 del mese, è pregato di darne tempestiva comunicazione scritta alla segreteria di riferimento entro e non oltre i due giorni precedenti la data del ritiro (es.: se il medico intende ritirarsi a partire dal 20 di giugno, la comunicazione alla segreteria deve essere fatta entro il 18 del mese di giugno).

COLLOQUIO FINALE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Al termine del corso è previsto un colloquio finale con discussione di una tesina predisposta dal candidato i cui requisiti minimi saranno determinati dal Comitato Tecnico Scientifico che dovrà altresì fornire criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle suddette tesi.

Il giudizio finale viene formulato anche sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.

Per la prova finale la I commissione nominata per l'esame di ammissione al corso, sarà integrata da un rappresentante del Ministero della Salute e da un professore ordinario di medicina interna o di disciplina equipollente, designato dal Ministero della Salute.